

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI
PRESSO STRUTTURE IN PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ DI OPERA
UNIVERSITARIA**

Tra le Parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, di seguito denominata Opera, ente pubblico provinciale ai sensi della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/a, codice fiscale 80003390228;
- A.S.D. C.U.S. Trento, di seguito denominato C.U.S., con sede presso il Dipartimento di Economia via Inama 1, 38122 Trento, codice fiscale 80011170224, partita IVA 00929160224;

ART. 1 - (Oggetto)

L'Opera assegna a C.U.S. sette posti letto ubicati negli appartamenti di via Palermo n. 25 int. 1 e 3 e via Palermo n. 23 int. 8, unicamente per l'ospitalità di studenti universitari che praticano attività sportiva a livello agonistico, individuati dal C.U.S.

ART. 2 (Recesso)

Le parti si riservano la facoltà di recedere dagli obblighi assunti dandone preavviso alla controparte almeno due mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

ART. 3 (Obblighi a carico dell'Opera)

Sono a carico dell'Opera:

- a) la manutenzione straordinaria degli immobili di cui all'art. 1;

ART. 4 (Obblighi a carico di C.U.S.)

Sono carico di C.U.S. Trento:

- a) la comunicazione all'Opera dei nominativi degli studenti universitari soci di C.U.S. da ospitare, nonché la durata della permanenza degli stessi;
- b) la pulizia ordinaria degli alloggi assegnati;
- c) la pulizia straordinaria di fine assegnazione degli alloggi ove necessario;

- d) al termine del rapporto contrattuale, per scadenza o revoca dello stesso, la restituzione all'Opera, liberi da persone e/o cose, di tutti gli alloggi e beni consegnati, in condizioni almeno pari a quelle in cui versavano al momento della consegna, salvo normale deperimento d'uso;

ART. 5 (Corrispettivi)

Per la messa a disposizione degli alloggi di cui all'art. 1, per il periodo 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016, C.U.S. corrisponderà a Opera, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, € 220,00 (duecentoventi/00) mensili per posto letto, per un importo totale annuale di € 18.480,00 (diciottomilaquattrocentoottanta/00), calcolato considerando quanto corrisposto dagli studenti assegnatari di posto letto dell'Opera a titolo di canone e di rimborso utenze.

C.U.S. verserà all'Opera la somma di cui al punto precedente, non assoggettata ad IVA, in quanto rientrante nell'attività istituzionale dell'Opera, sul conto di tesoreria dell'Opera, alle seguenti scadenze:

- € 6.160,00 entro il giorno 30 novembre 2015
- € 6.160,00 entro il giorno 31 marzo 2016
- € 6.160,00 entro il giorno 31 luglio 2016

ART. 6 (Controlli e verifiche)

L'Opera potrà effettuare in qualsiasi momento controlli, senza obbligo di preavviso, in tutti gli alloggi assegnati a C.U.S., al fine di verificare l'andamento della gestione e che i soggetti ospitati corrispondono alle categorie di utenti previste all'art. 1.

ART. 7 (Spese di manutenzione)

E' fatto divieto a C.U.S., senza preventivo consenso scritto dell'Opera, di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.

ART. 8 (Responsabilità e assicurazione)

C.U.S. esonera espressamente l'Opera da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo degli alloggi.

ART. 9 (Inadempimento)

L'inadempimento da parte di C.U.S, anche di uno solo degli obblighi previsti nel presente atto ed in particolare il mancato pagamento totale o parziale, anche di una sola rata, decorsi 10 (dieci) giorni dalla convenuta scadenza produrrà *ipso iure* la risoluzione della stessa (art. 1456 CC) fatti salvi eventuali altri accordi tra le Parti.

ART. 10 (Osservanza del codice di comportamento)

Il C.U.S. dovrà rispettare quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera Universitaria, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione dei rapporti contrattuali.

ART. 11 (Disposizioni finali)

Le Parti sono tenute reciprocamente al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno riferimento alle norme contenute nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e nel Codice Civile.

Per qualsiasi controversia, la competenza spetta in via esclusiva al Foro di Trento. Le parti danno atto che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso come previsto dall'art. 1, parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 trattandosi di atto formato mediante corrispondenza.